



COMUNITÀ MONTANA DI
VALLE SABBIA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N°31

**TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI
AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE**

ARTICOLO 24

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE

**BANDO
anno 2018**

Allegato alla deliberazione/GE n. 31 del 20/03/2018

SOMMARIO

SOMMARIO 2

1) OBIETTIVI E GENERALITÀ	4
2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	5
3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
4) CONDIZIONI GENERALI	5
4.1) Limiti e divieti generali	6
5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	7
5.1) Natura del finanziamento e limiti generali	7
6) SPESE AMMISSIBILI	7
6.1) Spese di intervento	8
7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	8
7.1) Chi può presentare domanda	8
7.1.1) Chi non può presentare domanda	8
7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda	8
7.2.1) Sufficiente capacità professionale	8
7.2.2) Obiettivi degli investimenti	9
7.3) Tipologie di intervento	9
7.4) Interventi non ammissibili	10
7.5) Condizioni, limiti e divieti	10
7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	11
8) MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"	11
8.1) Chi può presentare domanda	11
8.2) Tipologie di intervento	12
8.3) Condizioni, limiti e divieti	12
8.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	13
9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
9.1) A chi presentare la domanda	13
9.2) Come presentare la domanda	13
9.3) Documentazione da allegare alla domanda	14
9.4) Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000	15
9.5) Domande incomplete e documentazione integrativa	16
9.6) Errori sanabili	16
10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	16
10.1) Punteggi di priorità	17
10.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	18
10.3) Richieste di riesame	18
10.4) Chiusura dell'istruttoria	18
11) GRADUATORIA DELLE DOMANDE	19
12) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE	19
13) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	19
14) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	19
14.1) Proroghe	20
14.2) Varianti	20
14.2.1) Definizione di varianti	20
14.2.2) Quando richiedere la variante	20
14.2.3) Presentazione della domanda di variante	21
14.2.4) Istruttoria della domanda di variante	21
14.3) Cambio del beneficiario	21
15) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE	22
15.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati	22
15.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori	23
15.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	23
16) IMPEGNI DEI BENEFICIARI	23
17) REVOCA	24
17.1) Procedimento di revoca	24
18) RINUNCIA	24
19) CAUSE DI FORZA MAGGIORE	24
20) CONTROLLI	25
20.1) Controlli ex post	25

20.2) Controlli di secondo livello	26
21) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	26
22) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
22.2) Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati	27
22.3) Titolare del trattamento	27
22.4) Responsabile del trattamento	28
22.5) Diritti dell'interessato	28
23) DISPOSIZIONI FINALI	28
ALLEGATO 1 – QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI	29
ALLEGATO 2 – MODELLO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO	30

1) OBIETTIVI E GENERALITÀ

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEASR. Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente Bando definisce, coerentemente con le disposizioni attuative regionali approvate con Delibera di Giunta della Regione Lombardia n° X/3632 del 21 maggio 2015 e con le procedure amministrative approvate con decreto n. 4624 del 24 maggio 2016 modificate e integrate con decreto n. 1438 del 6 febbraio 2018, le forme e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 nei comuni compresi nel territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia.

Le scelte operative sono state individuate tenendo conto degli strumenti di programmazione vigenti e delle esigenze del territorio e delle aziende agricole valsabbine. In particolare attraverso queste forme di aiuto finanziario l'obiettivo, in ordine di priorità, è quello di:

1. migliorare sotto l'aspetto quali-quantitativo le produzioni, agevolare la loro trasformazione e commercializzazione attraverso:
 - l'adeguamento e la ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento e la commercializzazione dei prodotti trasformati
 - l'acquisto di impianti e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti;
2. razionalizzare i processi produttivi nelle aziende zootecniche migliorandone la redditività attraverso l'acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
3. migliorare le condizioni di lavoro attraverso la modernizzazione del parco macchine.
4. migliorare le condizioni di vita, di lavoro e ambientali mediante i necessari interventi strutturali nei fabbricati rurali con particolare riguardo alla costruzione o ristrutturazione delle concimaie.

e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori al fine di garantire per il futuro una presenza significativa dell'agricoltura nelle aree montane e collinari, altrimenti destinate alla marginalizzazione e all'abbandono.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalla Comunità Montana.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Vengono attivate le seguenti misure e tipologie di intervento in ordine di priorità:

Azione	MISURA 2.3 – RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO CASEARIO
2.3.1	Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento e la commercializzazione dei prodotti trasformati.
2.3.2	Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione e la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti.
2.3.4	Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.

Azione	MISURA 2.1 – AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
2.1.1	Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
2.1.3	Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
2.1.4	Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per i lavori agricoli.

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati nei comuni compresi nel territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia, indicati nell'Allegato A alla d.g.r. 8 maggio 2014 n. 1794 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25".

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia.

4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno per una sola misura, la domanda può riguardare più tipologie d'intervento, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo par. 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009¹.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 3 "localizzazione degli interventi" e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>;

Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

4.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"² nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento³);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁴;

¹ Consultabile sul sito web della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia (www.sanita.regione.lombardia.it).

² In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

³ Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

⁴ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro

- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

5.1) Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità di seguito indicate.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella:

Misure e tipologie	Contributo <u>massimo</u> concedibile per <u>triennio*</u> €
2.1, 2.2, 2.3.3 e 2.3.4	40.000,00
2.3.1. e 2.3.2	80.000,00

*Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall'anno di concessione dell'agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell'agevolazione nel 2018 il triennio è costituito dal 2018, 2017, 2016.

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulle misure o tipologie di intervento indicate nella prima colonna nell'anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

6.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. la direzione dei lavori;
4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici e per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati);
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese di intervento, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

7) MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

7.1) Chi può presentare domanda

A. impresa individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

7.1.1) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda

7.2.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una

sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – non è valido l'attestato di IAP sotto condizione;
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

7.2.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, **gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:**

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- c) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

7.3) Tipologie di intervento

2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali

1. La realizzazione dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria, o interventi di adeguamento degli stessi, quali:
 - a) la sistemazione o l'adeguamento di elementi strutturali quali rifacimento del tetto, consolidamento delle pareti, ecc.
 - b) la realizzazione di servizi igienici, l'allacciamento all'impianto idrico o elettrico, la predisposizione del sistema fognario, ecc.
2. Gli impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili a fini aziendali e in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati, quali: l'utilizzo dell'energia solare; l'impiego dell'energia idraulica; gli impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali per almeno i 2/3 di provenienza aziendale. Ai sensi dell'art. 14 par. 4 del regolamento 702/2014 l'investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, e per gli impianti di produzione devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Sono ammesse le seguenti attrezzature:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) altre attrezzature di stalla.

2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁵ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria⁶).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

7.4) Interventi non ammissibili

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali⁷;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) l'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto⁸;
- 5) impianto di piante annuali;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio⁹;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo;
- 11) Interventi ritenuti non congrui per le caratteristiche aziendali.

7.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

⁵ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

⁶ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

⁷ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

⁸ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

⁹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	o Sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.
VITICOLO	o Può essere ammesso a finanziamento solo il reimpianto di vigneti per una superficie inferiore a 1.000 m ² ; il limite massimo di superficie è elevabile a 3.000 m ² , se sono rispettate contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: altitudine inferiore a 500 m, pendenza media inferiore al 30%; assenza di terrazzamento.
FRUTTICOLO	o Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. o Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 4.1).
OLIVICOLO	o Sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.
FLOROVIVAISMO	o Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ENERGETICO	o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. o La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. o Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. o Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 45.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u> €
Tutte	Giovani imprenditori agricoli ¹⁰	30.000,00	50 %	15.000,00
	Altri richiedenti	30.000,00	40 %	12.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 702/2014.

8) MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"

8.1) Chi può presentare domanda

- Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli¹¹;
- Le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole di cui al par. 7.1, che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale, come stabilito al precedente punto 7.2.1;

¹⁰ La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

¹¹ Come definite all'art. 1 del d.lgs. n. 102/2005.

8.2) Tipologie di intervento

2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;

2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati;

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero-caseario;
- b) carne;
- c) vitinicolo;
- d) frutticolo;
- e) olio;
- f) cerealicolo;
- g) apistico.

8.3) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- 1) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 2) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 3) gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- 4) i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata. Nel caso dei richiedenti di cui alla precedente lettera B del par. 9.1, almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
VITIVINICOLO	- o Sono ammessi esclusivamente investimenti di tipo strutturale riguardanti i locali di trasformazione ubicati nelle zone di produzione della materia prima. - o Sono esclusi impianti e attrezzature, in quanto finanziabili con il sostegno dell'OCM per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013. - o Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini a denominazione d'Origine o IGP devono costituire almeno l'85% del prodotto finale.
CEREALICOLO	o Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. I cereali oggetto di trasformazione devono appartenere a specie e varietà tradizionalmente coltivate in zona

Comparto	Limiti ed esclusioni
OLIO DI OLIVA	o Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima
APISTICO	o Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria

8.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Ai fini di garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile, non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 45.000,00 euro, al netto di IVA, per le misure 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.4.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo*	Contributo <u>massimo</u> €
2.3.1, 2.3.2, 2.3.4	Tutti	30.000,00	40%	12.000,00

* ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Per verificare il rispetto del limite della spesa massima ammessa all'anno e di quello del contributo massimo erogabile, si considera la somma degli importi relativi alle domande presentate dal richiedente sulle tipologie di intervento indicate nella prima colonna.

9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'anno 2018 le domande possono essere presentate dal giorno martedì 03 aprile 2018 al giorno giovedì 03 maggio 2018.

9.1) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana di Valle Sabbia nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, **considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale**. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

9.2) Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione informatizzata della stessa presente nel Sistema informativo della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

La domanda s'intende regolarmente presentata e ricevibile quando:

1. è stata compilata, chiusa informaticamente e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal presente bando. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse informaticamente a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti;
2. è stata fatta pervenire alla Comunità Montana di Valle Sabbia, entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al successivo punto 9.3, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC). In caso di invio per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Per poter accedere agli aiuti è **obbligo per i richiedenti aggiornare il fascicolo aziendale** tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia. Il fascicolo aziendale dei comuni e degli altri soggetti pubblici può essere costituito e/o aggiornato dalle Comunità Montane, purché non siano dichiarate particelle e allevamenti gestiti dai medesimi.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL)¹²;
- registrarsi con le modalità indicate sul sito del SIARL. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008;
- inviare la domanda per via telematica alla Comunità Montana di Valle Sabbia;
- SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale. In caso di invio mediante PEC, deve essere effettuata la scansione della domanda in formato PDF e il file deve sottoscritto da uno dei soggetti con diritto di firma. La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore);
- consegnarla o inviarla alla Comunità Montana di Valle Sabbia entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione a SIARL.

9.3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla copia cartacea della domanda (in caso di consegna diretta o invio per posta raccomandata) o al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) deve essere allegata, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:

1. fotocopia di documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del dpr n. 445/2000 (**solo nel caso di domanda cartacea**);
2. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente bando;
3. **almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature.** I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

¹² Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 24 della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

4. progetto preliminare o definitivo/esecutivo, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio professionale, in caso di opere, nel quale sia chiaramente individuabile l'area d'intervento, la tipologia e la quantità dei lavori oggetto di domanda di contributo. Tale documentazione è richiesta per le domande di contributo che prevedano lavori edili, impiantistici, agronomici ed ambientali in genere e/o assimilati. Indicativamente la documentazione di progettazione dovrà essere completa della sotto riportata documentazione (*necessaria a chiarire: tipologia delle opere, quantità, localizzazione, ...*):
- Relazione tecnico/esplicativa;
 - Corografia in scala 1:10.000 con localizzazione dell'area di intervento (su CTR e planimetria catastale);
 - Planimetria in scala adeguata con indicazione delle opere da realizzare;
 - Tipi delle opere con disegni delle opere progettate (piante, sezioni longitudinali e trasversali) in scala adeguata (per progettazione definitiva od esecutiva);
 - Computo metrico e stima dei lavori (riportando la numerazione delle voci corrispondenti al 1° prezziario dell'anno in corso, delle opere edili del Collegio Costruttori della Provincia di Brescia);
 - Eventuale documentazione fotografica sullo stato attuale;
 - Atto amministrativo di approvazione del progetto (nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici);
5. copia del titolo abilitativo¹³ agli interventi edilizi previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005 , n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;
6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁴, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
- se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto”, specificando quali;
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 9.4) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo, riportando le eventuali prescrizioni.

9.4) Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (punto 14.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

Il parere dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- misura 2.3: Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

¹⁹ Il progetto da allegare può essere preliminare, tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario. Nel caso di opere realizzate dai Comuni, “la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e smi), ha i medesimi effetti del permesso di costruire” (art. 33 l. n. 12/2005 e smi).

²⁰ Redatta su modelli predisposti dalle Comunità Montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articolo 47.

9.5) Domande incomplete e documentazione integrativa

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non è stata presentata con le modalità e gli allegati di cui al precedente punto 10.2 la copia cartacea della domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del responsabile della operazione.

Si evidenzia relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione che, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 10.3 deve essere presentata all'atto della domanda. **Qualora venga verificata la completa omissione anche di un solo dei documenti previsti la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.**

9.6) Errori sanabili

Sono da ritenersi "errori sanabili" quelli che attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda e/o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata e/o da informazioni presenti sul SISCO e SIARL¹⁵. Gli errori sanabili possono essere corretti dal richiedente previa comunicazione alla Comunità Montana di Valle Sabbia entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana di Valle Sabbia e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la verifica della ragionevolezza delle spese¹⁶;
- verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto¹⁷ e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
- la verifica che la spesa totale prevista per l'intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile¹⁸ di cui al punto 2 della dgr n. 3632/2015;

¹⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi errori sanabili quelli derivanti da:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
 - a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - o cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - o errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - o numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - o numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

¹⁶ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa;

¹⁷ Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia¹⁷ e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici.

¹⁸ Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammessa (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista. Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 45.000,00 euro.

- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle Disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- la determinazione dell'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle Disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale devono essere indicati:
 - ✓ il punteggio complessivo assegnato, suddiviso fra i singoli criteri di priorità;
 - ✓ l'importo dell'investimento ammissibile;
 - ✓ l'importo della spesa ammissibile (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia);
 - ✓ eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - ✓ l'importo del contributo concedibile;
 - ✓ le modalità di comunicazione dell'eventuale finanziamento;
 - ✓ in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

La Comunità Montana di Valle Sabbia provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo della Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL).

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

10.1) Punteggi di priorità

⇒ Grado di svantaggio naturale:

– Il richiedente ha la sede produttiva in Comune classificato ad Alto svantaggio	→ punti 10
– Il richiedente ha sede produttiva in Comune classificato a Medio svantaggio	→ punti 8
– Il richiedente ha sede produttiva in Comune classificato a Basso svantaggio	→ punti 5

⇒ Tipologia del richiedente:

☐ Cooperativa, società agricola o altra forma associativa di produttori agricoli composta da almeno 5 imprenditori agricoli a titolo principale in possesso del titolo di I.A.P. definitivo;	→ punti 15
☐ Coltivatore Diretto – con almeno un'unità INPS agricola attiva	→ punti 8
☐ Imprenditore Agricolo a titolo principale	→ punti 6
☐ Imprenditore agricolo iscritto al Registro delle imprese della CCIAA nella sezione "imprenditori agricoli" o "coltivatori diretti"	→ punti 2

⇒ Età del richiedente (riferita agli anni compiuti alla data di presentazione della domanda) in caso di società o cooperativa vale l'età del Legale Rappresentante:

☐ Il richiedente ha un'età < 40 anni	→ punti 10
☐ Il richiedente ha un'età ≥ 40 e < 50 anni	→ Punti 6
☐ Il richiedente ha un'età ≥ 50 e < 60 anni	→ Punti 2
☐ Il richiedente ha un'età ≥ 60 anni	→ Punti 0

⇒ Priorità interventi richiesti per misura:

– Tipologia 2.3.1	→ punti 25
– Tipologia 2.3.2 e 2.3.4	→ punti 22
– Tipologie 2.1.3	→ punti 20
– Tipologia 2.1.4	→ punti 15
– Tipologia 2.1.1	→ punti 10

⇒ Funzionalità dell'intervento:

– Intervento per miglioramento e adeguamento delle strutture direttamente utilizzate per l'attività di allevamento zootecnico (realizzazione Concimaie e stalle)	→ punti 10
--	------------

⇒ Rinuncia

– Non esecuzione di lavori e/o non acquisto di attrezzature di cui ai bandi degli ultimi 3 anni precedenti (2017-2016-2015);	→ punti -5
---	------------

Nel caso la domanda riguardi due o più tipologie di intervento, il punteggio verrà assegnato in base alla tipologia prevalente.

A parità di punteggio verrà data priorità alla data di presentazione della domanda a SIARL.

10.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana di Valle Sabbia comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale, indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 10.3 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

10.3) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

10.4) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 22. In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

11) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 11, la Comunità Montana approva:

- la “graduatoria delle domande istruite positivamente¹⁹”, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammessa e del contributo concedibile;
- l’“elenco delle domande istruite negativamente”, indicando per ciascuna le motivazioni dell'istruttoria negativa.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana di Valle Sabbia e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

12) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi.

Il provvedimento viene pubblicato sull'albo pretorio e sul sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana per le finalità di cui al successivo punto 16.4 trasmette all'ATS (già ASL) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

13) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito “beneficiari²⁰”) l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative.

14) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

¹⁹ La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

²⁰ Il “beneficiario” è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col “richiedente” che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- **entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;**
- entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto 15.1, **inoltre potrà essere prevista una penalizzazione nell'attribuzione del punteggio di priorità in occasione della presentazione di successive domande di aiuto.**

14.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente. La domanda di proroga deve essere inoltrata prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, ed inviata alla Comunità Montana.

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

14.2) Varianti

14.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche della tipologia degli interventi approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

14.2.2) Quando richiedere la variante

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana di Valle Sabbia prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.

Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, l'eventuale variante deve essere **preventivamente richiesta**.

14.2.3) Presentazione della domanda di variante

Il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL, alla Comunità Montana di Valle Sabbia, un'apposita domanda corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente punto 10.3 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello allegato.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SIARL della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 15.2.4.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il richiedente/beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

14.2.4) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana di Valle Sabbia riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La Comunità Montana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, autorizza la variante, dando comunicazione al beneficiario dell'autorizzazione o del diniego.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

14.3) Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa (par. 6 delle Procedure amministrative regionali approvate con decreto n. 4624 del 24 maggio 2016) è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario.

Il cessionario (subentrante) e **il cedente** devono inviare congiuntamente via PEC alla Comunità Montana la richiesta di autorizzazione a presentare la domanda di cambio beneficiario, utilizzando il modello di cui all'allegato 2, corredato della documentazione attestante l'acquisizione dell'azienda e il possesso da parte del cessionario del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015); il cessionario dichiara altresì di impegnarsi a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Comunità Montana verifica il possesso dei requisiti, dando comunicazione all'interessato dell'esito della verifica; in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SIARL la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento.

La Comunità Montana istruisce la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio, e inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a

finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali di cui al decreto n. 4624/2016.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la **Comunità Montana** procede, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SISCO della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

15) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **“domanda di pagamento”** alla Comunità Montana di Valle Sabbia. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

15.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità²¹ dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- **per le opere:**
 - certificato di fine lavori a firma del direttore dei lavori (per le opere);
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS, in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio²² del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento.

²¹ Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nei Manuali dell’Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile.

²² Ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000.

15.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo il relativo verbale e rilasciandone copia al beneficiario.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. **Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa in fase iniziale.**

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale, che verrà trasmesso al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

15.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro²³, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalla Comunità Montana ai sensi del precedente par. 13 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana competente gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

16) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente provvedimento e nei Bandi delle Comunità Montane;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

17) REVOCA

A norma del par. 14 delle Disposizioni attuative regionali di cui alla d.g.r. n. 3632/2015, nei seguenti casi la Comunità Montana deve procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

Nel caso in cui il beneficiario sia una Comunità Montana, i provvedimenti di revoca vengono assunti dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

17.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

18) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte al realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana mediante PEC.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 50% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato.

19) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che

impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando o richieste dalla Comunità Montana;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 15.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

20) CONTROLLI

20.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte a sorteggio dalla stessa Comunità. Dell'estrazione viene redatto apposito verbale.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio del verbale di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;

b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;

c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

20.2) Controlli di secondo livello

La DG Agricoltura in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

21) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Comunità Montana relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

21.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

21.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

22) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto Codice, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo SIARL (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, verrà pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'aiuto da parte della Comunità Montana, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente alla misura e delle tipologie finanziate nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione degli interventi finanziati. Tali informazioni sono pubblicate sull'albo pretorio della Comunità Montana di Valle Sabbia e sul suo sito internet. Esse restano disponibili per cinque anni dalla pubblicazione iniziale (DL 33/2013 artt. 26 e 27).

22.2) Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

22.3) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta della Comunità Montana di Valle Sabbia, nella persona del suo Presidente.

22.4) Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

22.5) Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

23) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 3632 del 21 maggio 2015 “Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane – art. 24 della L.R. 31/2008” pubblicate sul BURL del 26 maggio 2015 Serie Ordinaria al N. 22 e alle procedure amministrative approvate con decreto n. 4624 del 24/05/2016 e s.m.i.

Allegati:

1. Quadro di confronto per richiesta varianti
2. Modello per la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario
3. Schede di misura

ALLEGATO 1 – QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

determina a seguito della variante

**ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL
CAMBIO DI BENEFICIARIO**
Art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 - Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane

Alla Comunità Montana

via PEC all'indirizzo

Il sottoscritto _____ nato a _____ _____ provincia di _____ in data _ / _ / __, residente in _____ (indirizzo completo), titolare/legale rappresentante dell'azienda _____ (denominazione), CUAA _____, con sede in _____ _____ (indicare sede legale), indirizzo PEC _____ <u>in qualità di cessionario (subentrante);</u>
--

Il sottoscritto _____ nato a _____ _____ provincia di _____ in data _ / _ / __, residente in _____ (indirizzo completo), titolare/legale rappresentante dell'azienda _____ (denominazione), CUAA _____, con sede in _____ _____ (indicare sede legale), indirizzo PEC _____ <u>in qualità di cedente</u>

con la presente **dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario** relativamente alla domanda art. 24

l.r. 31/2008 n. _____ anno _____ ammessa a finanziamento, a seguito di cessione totale/parziale dell'azienda, **consapevoli** che, in caso in cui il punteggio attribuito alla domanda del cessionario risulti inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi la Comunità Montana provvederà a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente (punto 8.3 delle procedure amministrative approvate con decreto n. 4624/2016 e smi). **Il cessionario (subentrante)** dichiara altresì di impegnarsi a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Luogo e Data _____

Il Cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Al presente modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la documentazione attestante l'acquisizione (totale o parziale) dell'azienda e il possesso da parte del cessionario (subentrante) del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015), oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i firmatari e altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.